

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

L'agevolazione

Il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica e Design è stato introdotto dalla [Legge di bilancio 2020](#), in sostituzione del "vecchio" credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (DL n. 145/2013, art. 3). L'agevolazione, inizialmente prevista in via sperimentale solo per l'anno 2020, è stata più volte prorogata e modificata, con tempi, aliquote e massimali diversi per le tre tipologie di attività ammissibili.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono contenute nel [Decreto Mise del 26.5.2020](#), che ha definito il perimetro delle attività agevolabili e fornito le regole di determinazione delle spese agevolabili.

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in una delle seguenti attività:

ricerca e sviluppo

innovazione tecnologica

design e ideazione estetica

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del beneficio fiscale:

le imprese sottoposte a procedure concorsuali;

le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (DLgs. n. 231/2001, art. 9, c. 2).

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Ricerca e sviluppo

Il credito d'imposta per la R&S è stato introdotto nel 2020 ed è applicabile fino al 2031, con aliquote agevolative e massimali differenziati a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti.

Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, come definite dal [Decreto Misure 26 maggio 2020](#) (art. 2).

Spese agevolabili

Sono ammesse al credito d'imposta per la R&S le seguenti spese:

le spese per il personale, direttamente impiegato nelle attività di R&S svolte internamente all'impresa (con maggiorazione del 150% per gli "under 35" al primo impiego);

le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o operativa e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di R&S (nel limite massimo del 30% del costo del personale);

le spese per contratti di ricerca extra muros che hanno per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S (con maggiorazione del 150% se i commissionari sono università, enti di ricerca o Start up innovative);

le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di brevetti industriali (nel limite massimo di 1 milione di euro);

le spese per servizi di consulenza inerenti alle attività di R&S (nel limite massimo del 20% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti di ricerca extra muros);

le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di R&S svolte internamente dall'impresa (nel limite massimo del 30% delle spese per il personale ovvero delle spese per la ricerca extra muros).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta R&S è calcolato applicando un'aliquota agevolativa (10% dal 2023) alle spese agevolabili. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. L'agevolazione è riconosciuta fino a un limite massimo annuo pari a 5 milioni di euro dal 2023.

Credito d'imposta R&S				
	2020	2021 - 2022	2023	2024 - 2031
Aliquota agevolativa	12%*	20%*	10%*	10%
Credito d'imposta massimo annuo	3 € milioni	4 € milioni	5 € milioni	5 € milioni

*Aliquota potenziata per le regioni del Mezzogiorno (45% per le piccole imprese, 35% per le medie, 25% per le grandi) nei limiti del Reg. Ue 651/2014 (art. 25). Per le regioni terremotate (Lazio, Marche, Umbria) aliquota potenziata solo per il 2020.

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Innovazione tecnologica

Il credito d'imposta per l'innovazione tecnologica è stato introdotto nel 2020 ed è applicabile fino al 2025, con aliquote agevolative e massimali differenziati a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti.

Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

È previsto un rafforzamento dell'agevolazione per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di digitalizzazione 4.0 o transizione ecologica.

I criteri per la corretta individuazione delle attività di innovazione tecnologica agevolabili sono contenuti negli articoli 3 e 5 del [Decreto MISE 26 maggio 2020](#).

Spese agevolabili

Sono ammesse al credito d'imposta per l'innovazione tecnologica le seguenti spese:

le spese per il personale, direttamente impiegato nelle attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa (con maggiorazione del 150% per gli "under 35" al primo impiego);

le quote di ammortamento, i canoni locazione finanziaria o operativa e le altre spese relative a beni materiali mobili e a software utilizzati nelle attività di innovazione tecnologica (nel limite massimo del 30% del costo del personale);

le spese per contratti che hanno per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica;

le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica (nel limite massimo del 20% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti);

le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica svolte internamente dall'impresa (nel limite massimo del 30% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta per l'innovazione tecnologica è calcolato applicando un'aliquota agevolativa (10% nel 2023) alla spesa agevolabile. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. L'agevolazione è riconosciuta fino a un limite massimo annuo pari a 2 milioni di euro dal 2023. L'agevolazione è potenziata per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di digitalizzazione 4.0 o transizione ecologica.

Credito d'imposta Innovazione tecnologica					
		2020	2021 - 2022	2023	2024-2025
Innovazione tecnologica	Aliquota agevolativa	6%	10%	10%	5%
	Credito d'imposta massimo annuo	1,5 milioni	2 milioni	2 milioni	2 milioni
Digitalizzazione 4.0 e transizione ecologica	Aliquota agevolativa	10%	15%	10%	5%
	Credito d'imposta massimo annuo	1,5 milioni	2 milioni	4 milioni	4 milioni

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Design

Il credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica è stato introdotto nel 2020 ed è applicabile fino al 2025, con aliquote agevolative e massimali differenziati a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti.

Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di design e di ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e prototipi. I criteri per la corretta individuazione delle attività agevolabili, anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli indicati sopra, sono stati definiti con il [Decreto MISE del 26 maggio 2020](#) (art. 4).

Spese agevolabili

Sono ammesse al credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica le seguenti spese:

- le spese per il personale direttamente impiegato presso le strutture dell'impresa nelle attività di design e ideazione estetica (con maggiorazione del 150% per gli "under 35" al primo impiego);
- le quote di ammortamento, i canoni locazione finanziaria o operativa e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e ideazione estetica (nel limite del 30% delle spese per il personale);
- le spese per contratti hanno per oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese;
- le spese per servizi di consulenza inerenti alle attività di design e ideazione estetica (nel limite massimo del 20% delle spese per il personale o delle spese per contratti di design e ideazione estetica);
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica (nel limite massimo del 30% delle spese per il personale ovvero delle spese per i contratti di design e ideazione estetica).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica è calcolato applicando un'aliquota agevolativa (10% nel 2023) alla spesa agevolabile. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. L'agevolazione è riconosciuta fino a un limite massimo annuo pari a 2 milioni di euro (dal 2021).

Credito d'imposta Design e Ideazione estetica			
	2020	2021 - 2023	2024 - 2025
Aliquota agevolativa	6%	10%	5%
Credito d'imposta massimo annuo	1,5 milioni	2 milioni	2 milioni

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design è utilizzabile in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) nel modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile (vd. "Adempimenti documentali").

L'art. 6 del DL n. 39/2024 ha subordinato la compensazione del credito d'imposta - con riferimento agli investimenti effettuati dal 2024 - all'invio al Mimit di un'apposita comunicazione da inviare attraverso l'apposita piattaforma disponibile sul sito del [IGSE](#).

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design – Codici tributo (ris. 13/2021)	
Credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e altre attività innovative (Legge n. 160/2019, art. commi 198 e segg.)	6938
Credito d'imposta R&S – Maggiorazione per le regioni del Mezzogiorno (DL n. 34/2020, art. 244, c. 1)	6939
Credito d'imposta R&S – Maggiorazione per le regioni terremotate del Centro Italia (DL n. 34/2020, art. 244, c. 1)	6940

Il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non imponibilità del credito d'imposta ai fini Irpef/Ires e Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Adempimenti documentali

Le imprese che beneficiano del credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design sono tenute ad alcuni obblighi documentali.

Certificazione dei costi

Le spese sostenute devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'obbligo della certificazione è previsto per tutte le imprese, anche per quelle con bilancio certificato. Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, il costo della certificazione è riconosciuto in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Relazione tecnica

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in riferimento ai progetti o sotto progetti.

Comunicazione al Mimit

Il DL n. 39/2024 (art. 6) ha introdotto l'obbligo di inviare al Mimit un'apposita comunicazione ai fini della fruizione del credito d'imposta R&S. Il modello di comunicazione è stato pubblicato con [Decreto](#) direttoriale Mimit del 24 aprile 2024. Per inviare le comunicazioni occorre utilizzare l'apposita [piattaforma](#) disponibile sul sito del GSE.

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Certificazione attività

Il [DL 73/2022](#) ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione – rilasciata da soggetti abilitati inclusi in un apposito [albo](#) - che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività agevolabili.

La certificazione può essere richiesta anche per gli investimenti in R&S effettuati negli anni 2015 – 2019 nell'ambito della disciplina del “vecchio” credito d'imposta R&S (DL n. 145/2013, art. 3). Per richiedere la certificazione occorre utilizzare l'apposita [piattaforma](#) disponibile sul sito del Mimit.

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Credito d'imposta farmaci

Il DL 73/2021 ha introdotto un nuovo credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di farmaci, con durata dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano attività di R&S per farmaci (inclusi i vaccini). Sono ammesse al beneficio fiscale anche le imprese residenti in Italia che svolgono attività di R&S per conto di soggetti esteri (residenti in altri Stati dell'UE, negli Stati dello SEE ovvero in Stati white list di cui al DM 4.9.1996).

Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale (inclusi gli studi di fattibilità), come definite dall'art. 2 del Decreto MISE 26 maggio 2020 che disciplina il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design.

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per le attività di R&S (inclusi gli studi di fattibilità), come individuate dall'art. 25 del Reg. 651/2014:
spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario);
costi relativi a strumentazione e attrezzature;
costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi.

Non sono agevolabili i costi relativi agli immobili e ai terreni.

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

Aliquota agevolativa e massimale

Il credito d'imposta per i farmaci è riconosciuto nella misura del 20% dei costi ammissibili sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e spetta fino a un importo annuo massimo di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Cumulabilità

Il credito d'imposta per la R&S di farmaci non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi riconosciuti sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta per la R&S di farmaci è utilizzabile in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) nel modello F24 (codice tributo 6981), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 25 del Reg. 651/2014 che disciplina gli aiuti a progetti di R&S.